



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0129426 - 04/06/2012 - USCITA

**ALLE CAMERA DI COMMERCIO
DI FIRENZE, LIVORNO, BRESCIA E TARANTO**
ALL'UNIONE DELLE CCIAA DELLA TOSCANA

tramite PEC

Oggetto: Spedizionieri. Art. 10, commi 1 e 2, del DM 26 ottobre 2011 in relazione all'obbligo di prestazione del deposito cauzionale

L'articolo 10 del DM di cui in oggetto, prevede che le imprese di spedizione regolarmente iscritte nell'apposito elenco autorizzato ed attive alla data del 12 maggio 2012, hanno un anno di tempo per aggiornare la propria posizione.

Il secondo comma della norma citata afferma che il soppresso elenco (ove interprovinciale) deve entro quindici giorni dalla richiesta, trasferire all'ufficio del registro delle imprese, dove lo spedizioniere ha sede l'intero fascicolo contenente la storia dell'impresa.

Nel fascicolo è contenuta anche la cauzione, prevista dall'articolo 10 della legge n. 1441 del 1942, che fino ad oggi era accesa a favore della camera tenutaria dell'elenco, ma che a seguito dell'espletamento dell'adempimento previsto dal primo comma dell'articolo 10, dovrà garantire la camera presso cui l'impresa è iscritta.

La CCIAA di Firenze poneva la questione di come provvedere al trasferimento della cauzione, tenuto conto del diverso destinatario cui la cauzione era rivolta.

Al fine di non creare ulteriori aggravii per le imprese esercenti l'attività in oggetto, si ritiene opportuno, attesa la natura di forma atipica di garanzia, dove non esiste correlazione diretta tra obbligazione fidejussoria e obbligazione principale, procedere come segue, distinguendo varie ipotesi:

- Cauzione di 258,23 euro versata presso una tesoreria provinciale :

in tale ipotesi, che appare quella ordinaria, il deposito cauzionale può rimanere presso la tesoreria stessa. Sarà cura della Camera di Commercio cessionaria comunicare alla Tesoreria, e per conoscenza all'impresa, l'avvenuta assunzione della qualifica di Autorità competente all'eventuale provvedimento di svincolo, come da ultimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del DM (MEF) 23 giugno 2009. Svincolo che potrà essere chiesto nel caso di cessazione attività o, eventualmente, in caso di inadempimento di obbligazioni.



- cauzione da 258,23 euro costituita tramite polizza cauzionale:

in tale ipotesi, invero non molto diffusa nella prassi, la Camera cessionaria dovrà comunicare all'impresa/contraente di richiedere alla compagnia di assicurazione l'emissione di un'appendice alla polizza nella quale si da atto che il beneficiario o l'ente autorizzante l'attività di casa di spedizioni, dal momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 10 del DM 26 ottobre 2011, sarà la Camera cessionaria.

- cauzione da 258,23 euro costituita tramite fidejussione bancaria

in tale ipotesi, sempre molto poco diffusa, si seguiranno le regole sopra dettate per la polizza cauzionale.

Stessa procedura di cui sopra per le polizze cauzionali/fidejussioni bancarie stipulate a garanzia del possesso del requisito di capacità finanziaria.

Si invitano le CCIAA nel caso di cui alle ipotesi 2 e 3, a voler rendere edotte le imprese di spedizione.

IL DIRETTORE della DIVISIONE
(Marco Maceroni)